



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

Marinella di Selinunte 91022 CASTELVETRANO (TP)


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DI BOX PER ATTIVITA' COMMERCIALI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA CASTELVETRANO (TP).

ART.1

(Campo di applicazione e ubicazione)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di attività di GESTIONE IN CONCESSIONE DI BOX PER ATTIVITA COMMERCIALI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA - CASTELVETRANO (TP), ubicati in prossimità dell'ingresso-biglietteria della Collina Orientale le cui caratteristiche e destinazione sono indicati nella planimetria disponibile presso gli uffici del Parco;

BOX "A"	mq. 112,00	Da adibire a punto di bar-ristoro;
BOX "B"	mq. 32,00	Da adibire alla vendita di oggettistica e souvenirs;
BOX "C"	mq. 16,00	Da adibire alla vendita di oggettistica e souvenirs;
BOX "D"	mq. 16,00	Da adibire alla vendita di oggettistica e souvenirs;
BOX "E"	mq. 32,00	Da adibire alla vendita di oggettistica e souvenirs;
BOX "F"	mq. 32,00	Da adibire alla vendita di oggettistica e souvenirs;



ART. 2

(Norma di esonero della responsabilità civile)

L'esercizio dell'attività di attività di GESTIONE IN CONCESSIONE DI BOX PER ATTIVITA COMMERCIALI NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA - CASTELVETRANO (TP), ubicati in prossimità dell'ingresso-biglietteria della Collina Orientale le cui caratteristiche e destinazione sono indicati nella planimetria disponibile presso gli uffici del Parco;

è subordinato ad apposito provvedimento concessorio di cui al successivo articolo 3, esonera il Parco da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario.

ART.3

(Esercizio dell'attività - durata e condizioni)

L'esercizio dell'attività viene consentito mediante espressa concessione.

La durata della concessione avrà carattere provvisorio, fino ad un termine massimo di anni 4.

La concessione andrà a scadere nel momento in cui sarà concluso l'iter amministrativo relativo alla concessione di servizi aggiuntivi ex artt. 112 e 113 del D.Lgs. n. 42/2004 senza che il concessionario abbia a vantare alcun diritto.

Resta comunque fermo il potere del Parco di sospendere l'efficacia della concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che il concessionario abbia ad avanzare alcuna pretesa o diritto.

Ai fini della puntuale osservanza di quanto previsto nel presente articolo il Concessionario, prima della stipula della concessione ed in aggiunta alle assicurazioni di cui al successivo articolo 9, sarà chiamato a prestare una garanzia fideiussoria avente un massimale di € 1.000.000,00 (Unmilione/00) a garanzia della corresponsione della penalità di € 300,00 in ragione di ogni singolo giorno di esercizio dell'attività concessionata successivo alla comunicazione di cessazione della stessa per come formulata dal Parco.

ART.4

(Insegne e marchi)

Il concessionario potrà esporre insegne, nomi, marchi e segni distintivi diversi da quelli dell'Amministrazione regionale solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

L'uso e l'esibizione anche a fini pubblicitari di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di titolarità del concessionario e dell'Amministrazione concedente, debbono essere da questa preventivamente autorizzati. All'Amministrazione dovrà essere riservato gratuitamente uno spazio adeguato per avvisi relativi alle proprie manifestazioni.

ART.5

(Canone)

Il canone mensile fisso dovrà essere versato anticipatamente entro il 10 di ogni mese con le modalità che saranno indicate nell'atto di concessione.

La percentuale sul fatturato del mese precedente dovrà essere versata contestualmente al canone del mese in corso.

Al fine della verifica dell'esattezza della somma versata sul fatturato il concessionario dovrà presentare al Parco, insieme alla ricevuta del versamento, una dichiarazione del proprio commercialista attestante la rispondenza dell'importo relativo alla quota sul fatturato, IVA esclusa per il mese relativo al versamento.

Resta comunque salva la facoltà del Parco di effettuare una verifica diretta sui libri contabili.

Il concessionario trasmetterà al Parco entro il 15 di ogni mese la quietanza attestante l'avvenuto versamento del canone mensile fisso e della quota percentuale del fatturato del mese precedente.

Il concessionario, inoltre, dovrà trasmettere trimestralmente i rendiconti.

ART.6

(Modalità di svolgimento dell'attività, obblighi e personale addetto)

L'attività oggetto del presente regolamento va esercitata secondo le seguenti modalità:

a) Orario di svolgimento dell'attività deve coincidere con gli orari di apertura del Parco alla fruizione e potrà essere svolta oltre quella di apertura ordinaria solo se espressamente autorizzata in coincidenza con particolari eventi o attività specifiche autorizzate all'interno del Parco.

b) è fatto assoluto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, l'attività di cui alla concessione;

c) L'utilizzo di spazi esterni e l'eventuale collocazione di arredi e/o di espositori esterni sul marciapiede sarà consentita previa specifica richiesta, valutazione delle caratteristiche degli arredi e/o degli espositori e conseguente autorizzazione;

d) relativamente alla concessione per l'esercizio dell'attività di ristorazione da svolgere nel box "A" potrà essere utilizzata un'area esterna, sotto il marciapiede, per la collocazione di tavoli e ombrelloni su una superficie non superiore a mq. 30,00 per la quale dovrà essere presentato un progetto di sistemazione e corrisposto un canone a mq. pari alla metà di quello stabilito per l'uso del box.

L'attività è regolata, oltre che dal presente atto:

- dalla normativa vigente in materia di commercio, sicurezza e igiene;
- dalla disciplina dettata dai regolamenti di cui ai Decreti Ministeriali n. 139/97 e n. 507/97;
- dal D. Lgs n. 42/2004 e dalle norme vigenti sull'uso dei beni culturali demaniali.
- dal Regolamento allegato al D.A. n. 994 del 19.04.2013 istitutivo del Parco.

c) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti relativi al D. Lgs 81/2008 consegnando all'Amministrazione il relativo DVR ai fini degli adempimenti consequenziali. Inoltre dovrà attuare, nei



confronti dei lavoratori dipendenti occupati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, applicabili nella località.

f) Il personale addetto al servizio dovrà essere in regola con tutte le disposizioni di legge che disciplinano l'espletamento delle attività presso un pubblico esercizio. Dovrà essere dotato di divise da lavoro e di tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato ben visibile. Il personale dovrà possedere una conoscenza di base almeno della lingua inglese.

h) il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione del box e degli spazi assegnati curandone la pulizia e il decoro.

ART. 7 (Decadenza)

Comportano decadenza della concessione, previo accertamento da parte del Parco e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al concessionario:

- il mancato pagamento di una mensilità del canone fisso di concessione o di una rata mensile del canone variabile, qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dal termine della scadenza;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la ripetuta violazione della tutela e decoro del Parco;
- la violazione degli obblighi di conservazione e tenuta di libri contabili, nonché la mancata rendicontazione;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività dell'impresa;
- il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del contraente per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l'inadempimento di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'attività di gestione dell'attività concessa.

Il Parco contesterà gli eventuali motivi al concessionario il quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro trenta giorni successivi alla contestazione.

Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.

La mancata cura dell'area concessa e il non rispetto delle clausole previste nel presente regolamento, comporteranno l'incameramento delle somme previste nella polizza assicurativa con conseguente risoluzione del contratto.

ART. 8 (Comunicazioni e domicilio legale)

Ogni comunicazione relativa alla concessione dovrà essere inviata tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno al domicilio che le parti hanno indicato.

Ogni modifica di tale domicilio dovrà essere comunicata con le stesse modalità.

ART. 9 (Assicurazioni)

Prima della stipula della concessione il concessionario dovrà produrre apposita polizza fidejussoria di importo pari al 20% dell'ammontare del canone fisso rapportato a un anno a garanzia di eventuali inadempienze per mancati o ritardati versamenti. Per ogni eventuale ritardo nella corresponsione dei versamenti rispetto alle date concordate saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale, senza necessità di costituzione in mora da parte del concedente, dal giorno successivo al termine per il mancato pagamento.

Il Concessionario, sempre preventivamente alla stipula della concessione, dovrà produrre:



- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco eventuali danni che potrebbero verificarsi al patrimonio archeologico durante l'esercizio dell'attività;
- una polizza assicurativa avente un massimale minimo di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00) che tenga indenne il Parco dalla responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal Concessionario durante l'esercizio dell'attività.

ART. 10
(Controlli)

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal personale di custodia di questo Parco.

ART. 11
(Spese)

Tutte le spese per la stipula del contratto-convenzione (bollo, registrazione fiscale, etc.) restano a carico del concessionario.


ART. 12
(Risoluzione per inadempienze gravi e clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia riguardante l'efficacia, la validità, l'esecuzione e l'interpretazione della concessione sarà devoluta al competente Foro di Marsala, con esclusione del giudizio arbitrale.


ART. 13
(Norme di rinvio)

Per quanto non contemplato nel Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei beni demaniali nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico e la tutela dell'ambiente.

II DIRIGENTE DELL'U.O. II
Arch. Giuseppe SCUDERI




II DIRETTORE
Dott. Giovanni LETO BARONE




LEGENDA

Box	Destinazione d'uso	Consistenza locale	Superficie Utile interna mq.	Canone mensile al mq. € 7,56	Offerta a base al rialzo sulla percentuale del fatturato
A	Punto di Ristoro Bar e locali di servizio	n.7 moduli ml 4.00x4.00	112	€ 846,72	7%
B	Punto vendita	n.2 moduli ml 4.00x4.00	32	€ 241,92	7%
C	Punto vendita	n.1 modulo ml 4.00x4.00	16	€ 120,96	7%
D	Punto vendita	n.1 modulo ml 4.00x4.00	16	€ 120,96	7%
E	Punto vendita	n.2 moduli ml 4.00x4.00	32	€ 241,92	7%
F	Punto vendita	n.2 moduli ml 4.00x4.00	32	€ 241,92	7%


IL DIRIGENTE DELL'U. O. II
Arch. Giuseppe Scuderi




SELINUNTE - AREA 1 - LOCALI C
STATO DI FATTO



IL DIRIGENTE DELL'U. O. II
Arch. Giuseppe Scuderi



IL DIRETTORE
Giovanni Leto Barone